

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 14

12 luglio 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LEONI

### PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI

Oggetto consiliare n. 166

## RELAZIONE

I recenti episodi di legionellosi che si sono verificati in Emilia-Romagna hanno posto il problema di una prevenzione su larga scala sia a livello comunitario sia nosocomiale, delle infezioni da batteri del genere legionella.

La legionellosi è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri gram-negativi aerobi di genere Legionella.

La legionellosi è considerata una malattia infettiva grave e ad elevata letalità.

La Legionella si trasmette all'uomo attraverso l'inalazione di aerosol contaminati, quindi tutti i luoghi in cui si può entrare a contatto con acqua nebulizzata possono considerarsi a rischio.

Gli ultimi episodi segnalati in Emilia-Romagna, risulterebbero essere derivati dalla contaminazione dei sistemi di distribuzione dell'acqua interni a grandi complessi residenziali con sistema di riscaldamento dell'acqua centralizzato e confermerebbero, nei fatti, i risultati degli studi fino ad ora condotti sui fattori di rischio.

Tali studi avrebbero evidenziato (fonte: Gruppo multicentrico di studio sulla legionellosi in Italia) che risiedere ai piani elevati di un condominio di grandi dimensioni, con un sistema di riscaldamento centralizzato e realizzato da più di dieci anni costituisce un rischio significativo per la colonizzazione dei batteri da Legionella.

Da uno studio condotto a livello nazionale sulla diffusione di questi batteri nell'acqua calda delle abitazioni (Gruppo multicentrico di studio sulla legionellosi in Italia), è emerso che il 22,6% delle case è colonizzato da Legionella, con concentrazioni maggiori/uguali a 1000 ufc/l nel 54,6% dei casi, e che la specie più diffusa è *L. Pneumophila* (oltre l'80% dei campioni esaminati).

L'infezione colpisce tutta la popolazione in generale. Essa si può manifestare sia in forma di polmonite, sia in forma febbrile extrapolmonare, che in forma subclinica.

L'Istituto Superiore di Sanità ha predisposto delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, nelle quali vengono fornite possibili strategie di intervento da attuare a livello territoriale sia in ospedali e case di cura, che in strutture comunitarie (alberghi, campeggi, piscine, ecc.).

La proposta di legge ha l'obiettivo di prevenire la diffusione della legionellosi sia in ambito comunitario e nei grandi complessi residenziali con impianti centralizzati e/o a forte affluenza di pubblico che a livello ospedaliero e di residenze sanitarie le quali, ospitando persone ammalate, presentano fattori di rischio definiti dalla letteratura medica "Altamente implicati nella patogenesi della malattia polmonare da Legionella".

Tra i punti caratterizzanti del Progetto di legge, che è composto da sette articoli, si evidenziano:

– l'istituzione di un catasto informatico regionale degli im-

pianti di riscaldamento e di condizionamento centralizzati di grosse dimensioni in cui dovranno essere annotati obbligatoriamente tutti gli interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari;

- norme specifiche per la progettazione dei nuovi impianti idrici e di climatizzazione;
  - i provvedimenti che la Giunta regionale dovrà emanare al fine della corretta applicazione di linee guida da essa predisposte ed indirizzi specifici in merito alle procedure di diagnosi, di comunicazione dei dati rilevati.
-

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Soggetti coinvolti*

La presente legge si applica a tutti i nuovi impianti di riscaldamento dell'acqua e di condizionamento centralizzati da installare presso strutture di residenza collettiva o di grande affluenza di pubblico.

Gli ospedali pubblici e privati, le case di cura, le residenze sanitarie per anziani e comunque tutte le strutture autorizzate ad attività di ricovero, di day hospital o day surgery nonché tutte le strutture di residenza collettiva, piscine, strutture alberghiere, o di grande affluenza di pubblico, hanno l'obbligo di adeguare i loro impianti idrici e di climatizzazione ai contenuti del presente provvedimento entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2

#### *Procedure diagnostiche e notifica obbligatoria*

Le procedure di diagnosi, la notifica obbligatoria delle infezioni da legionella, le linee guida della terapia dei soggetti affetti da legionellosi nonché la bonifica degli impianti, sono comunicate dai settori competenti della Giunta regionale, dalla AUSL competente, nonché dagli organi statali che ne hanno titolo e diventano vincolanti per i soggetti che hanno la rappresentanza legale delle strutture di cui all'art. 1.

La Giunta regionale emana i provvedimenti inerenti le procedure di comunicazione in ordine all'accertamento di casi di legionellosi.

### Art. 3

#### *Istituzione e aggiornamento del catasto informatico regionale degli impianti idrici e di climatizzazione*

È istituito e gestito dalla Regione Emilia-Romagna, con procedure informatiche istituite anche su base territoriale locale, il catasto degli impianti centralizzati idrici e di climatizzazione delle strutture di cui all'art. 1, comprensivo del registro delle manutenzioni dell'edificio in cui debbono essere annotati tutti gli interventi di manutenzione sugli impianti idrici e di climatizzazione. Il registro è vidimato dalla AUSL competente per territorio e dovrà riportare gli interventi di manutenzione ordinaria programmata per prevenire la contaminazione da Legionella prevista ogni sei mesi per le strutture di cui al comma 2 dell'art. 1. Il registro dovrà riportare altresì gli interventi di carattere straordinario prescritti dalla AUSL.

La AUSL competente può prevedere periodi di manutenzione ordinaria programmata specifica per le strutture a maggior rischio.

### Art. 4

#### *Progettazione degli impianti*

Dall'entrata in vigore della presente legge la progettazione degli impianti idrici nelle strutture di cui all'art. 1 deve prevedere una adeguata separazione delle tubature dell'acqua calda da quelle dell'acqua fredda e, per gli impianti di climatizzazione, la specificazione delle caratteristiche necessarie al monitoraggio della qualità dell'aria in circolo.

Il progetto esecutivo di realizzazione dell'impianto deve essere permanentemente consultabile dagli addetti alla manutenzione nonché dagli organi di controllo e quindi facente parte quale allegato del registro delle manutenzioni di cui al precedente art. 3.

### Art. 5

#### *Prevenzione collettiva ed individuale*

La Giunta regionale emana i provvedimenti inerenti le misure di prevenzione relative ai soggetti di cui all'art. 1 quali:

- la programmazione di visite ispettive sugli impianti idrici al fine di verificare: stagnazioni d'acqua, intersezioni tra sistemi di acqua potabile e acqua industriale, e di misurare le temperature di accumulo e di mandata dell'acqua calda ad uso sanitario;
- la programmazione di visite ispettive sugli impianti di climatizzazione al fine di verificare lo stato degli umidificatori, delle torri evaporative, delle prese di aria esterne nonché dello stato delle canalizzazioni;
- le indicazioni in ordine alla progettazione delle condotte dell'aria ed all'installazione di sistemi aeraulici, volti ad assicurare la possibilità di drenare efficacemente i fluidi usati per la pulizia, nonché evitare di collocare l'isolamento termico all'interno delle condotte, onde assicurarne la pulizia in modo efficace;
- le indicazioni in ordine alla dotazione, a monte ed a valle, sugli accessori posti sui condotti (serrande, scambiatori, etc.) di apposite aperture di dimensioni idonee a consentirne la manutenzione.

Le misure di prevenzione possono essere differenziate in relazione alla peculiarità delle strutture di cui all'art. 1.

### Art. 6

#### *Metodi di prevenzione e controllo degli impianti idrici*

La Giunta regionale emana apposite direttive in ordine alle possibili metodiche di rilevazione e manutenzione ef-

fettuabili nelle strutture di cui all'art. 1 al fine di controllare gli impianti idrici e prevenire la contaminazione e la colonizzazione da Legionella.

I metodi ed i sistemi applicativi raccomandati debbono essere annotati nel registro di cui all'art. 3.

La Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 18 del DLgs 24/7/1992, n. 358, al fine di garantire le capacità tecniche e la qualità di intervento delle aziende abilitate al controllo ed alla manutenzione degli impianti idrici e di climatizzazione, nonché le idonee tecniche di rilevamento compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro degli addetti, emana disposizioni al fine di istituire un elenco od albo ufficiale dei soggetti ritenuti idonei a svolgere gli interventi di che trattasi.

#### Art. 7

##### *Attività di vigilanza – Sanzioni*

I Servizi competenti delle AUSL verificano, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, l'applicazione della presente legge e delle relative direttive emanate dalla Giunta regionale da parte dei soggetti responsabili delle strutture di cui all'art. 1.

In caso di accertata violazione delle disposizioni emanate con la presente legge, i legali rappresentanti delle AUSL debbono disporre le sanzioni pecuniarie determinate dalla Giunta regionale. All'uopo la Giunta regionale emana le relative direttive. I legali rappresentanti delle AUSL possono, altresì, ingiungere ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1, comma 2, di eliminare, entro un congruo termine temporale, le irregolarità riscontrate, ovvero diffidarli in caso di inadempienza. Qualora non vengano eliminate le irregolarità riscontrate, su proposta della AUSL, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Assessore delegato, adotta il provvedimento di sospensione dell'attività; tale sospensione potrà essere limitata alla sola area in cui è stata riscontrata l'inadempienza.

Nei casi più gravi e perdurando le inadempienze il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Assessore delegato, potrà disporre la revoca all'esercizio dell'attività.







